## proceduracivile.ch

Francesco Naef, Repertorio di giurisprudenza sul CPC svizzero, in: proceduracivile.ch, (consultato il 23.10.25)

## Art. 54 Pubblicità del procedimento

- <sup>1</sup> Le udienze e l'eventuale comunicazione orale della sentenza sono pubbliche. Le decisioni sono rese accessibili al pubblico.
- Il diritto cantonale determina se anche la deliberazione della sentenza dev'essere pubblica.
- <sup>3</sup> Il giudice può ordinare che il procedimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se l'interesse pubblico o l'interesse degno di protezione di un partecipante al processo lo richiedano.
- 4 I procedimenti nelle cause del diritto di famiglia non sono pubblici.